

Legge regionale 05 settembre 1995 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

**Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.**

**Art. 3**

*(Compiti)*

1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

**a)** osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;

**b)** attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;

**c)** attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;

**d)** determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;

**e)** supporto all' Amministrazione regionale per l' accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

**f)** verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;

**g)** controllo di gestione;

**h)** promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;

**i)** controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

**l)** supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;

**m)** gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.

(2)

**1 bis.** I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

(1)

**2.** L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.

Note:

**1** Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 32/1997

**2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 19/2006